

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

Il Nuovo T.U. In materia di società a partecipazione pubblica prevede, all'art. 24, comma 1, del D. Lgs.175/2016, che *“le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*, e prosegue, *“Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti”*.

*“Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*.

L'art. 20 del medesimo testo normativo recita *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*.

I suddetti piani vengono accompagnati da apposita relazione tecnica.

In esecuzione delle superiori disposizioni, si rende quanto segue:

### **1 ACOSSET S.p.A;**

E' il gestore del servizio idrico integrato per gli utenti della fascia pedemontana della provincia di Catania e serve una porzione del territorio del Comune di Catania. Svolge un servizio qualificato di interesse generale. Con L.R. 2/2013 la Regione Sicilia ha posto in liquidazione gli ATO idrici e, nelle more di una nuova disciplina sul servizio idrico integrato, i comuni continuano la gestione preesistente. Per quanto attiene alla verifica dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, può attestarsi che: Si tratta, ad oggi, per le motivazioni sopra espresse, di una società che svolge servizi indispensabili. La Società Sidra S.p.A. svolge servizi analoghi ma in atto non si può procedere ad una fusione in quanto la Società Acoset opera in ambito provinciale e serve solo una piccola porzione del territorio catanese. Tali scelte potranno essere prese in considerazione dopo che sarà definita la nuova normativa in materia di servizi idrici. Sul mantenimento o meno della propria quota azionaria, l'Amministrazione potrà determinarsi soltanto dopo l'emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte del territorio catanese ne comporta la scelta di mantenimento, confermando quanto già determinato dal Consiglio Comunale con delibera n. 49/2012. Il Comune di Catania, negli ultimi tre anni, non ha sostenuto alcun costo in ragione della titolarità della partecipazione.

### **2 AMT - in liquidazione;**

Si tratta dell'Azienda Municipale Trasporti, Azienda ex municipalizzata, in liquidazione dal 18/04/2012, che ha gestito il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma a Catania. La figura giuridica dell'azienda municipalizzata venne introdotta con la L. 103/1903 al fine di perfezionare il processo di affidamento ai Comuni della gestione dei principali servizi di pubblica utilità (gestione dell'acqua, servizi energetici, trasporti pubblici, gestione dei rifiuti ecc.). Dal secondo dopoguerra, per via delle ingenti perdite economiche il sistema mostrò numerosi limiti di gestione. Tra gli anni 1990 e 2000, la figura dell'azienda municipalizzata è confluita in quella dell'azienda speciale quale «ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale» (art. 114 D. Lgs. 217/2000).

### **3 AMT Catania S.p.A.;**

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

L'AMT, in attuazione dell'art. 115 del D.Lgs. 267/00, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4/2011 è stata trasformata, per atto unilaterale, da azienda speciale in Società per azioni. L'oggetto sociale dell'AMT è l'organizzazione e gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose in ogni forma e con ogni mezzo. Per effetto degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della L. 148/2011, il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, deve essere reso coerente con la disciplina comunitaria vigente nel settore. Il regolamento CE 1370/2007 conferma l'obbligatorietà dell'adozione di strumenti contrattuali da parte dei soggetti affidatari e stabilisce che gli attuali regimi di affidamento possono essere mantenuti sino alla data prevista nella normativa comunitaria (3 dicembre 2019). La legge regionale n. 19/2005 e il successivo decreto Assessoriale del 1° agosto 2009 fissa la scadenza dei contratti di affidamento provvisorio alla data del 10 agosto 2014. In data 10 maggio, a seguito della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 17 aprile 2012 il Comune di Catania stipula il contratto per i servizi di trasporto pubblico locale con l'AMT S.p.A. sino al 31 dicembre 2012 e lo estende, con delibera di Consiglio Comunale n.49, alla data del 10 agosto 2014. Non avendo, nel frattempo, la Regione Siciliana emanato le nuove disposizioni in materia di servizio pubblico locale e residuando, nelle more, la piena vigenza della Direttiva Comunitaria CE 1370/2007, il contratto de quo, viene prorogato al 31/12/2015 con le rimodulazioni (riduzione del 7% del costo del contratto di servizio di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 02/02/2013) operate, per effetto della riduzione dei trasferimenti regionali, con L.R. n.26 del 9 maggio 2012 e successiva L.R. 27/2012. Il servizio svolto dall'AMT S.p.A. è un servizio di interesse generale e indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sul quale si attende una disciplina organica. Per quanto attiene alla verifica dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, può attestarsi che: si tratta di un servizio di interesse generale; Può procedersi a razionalizzazione mediante la sua fusione con Sostare S.r.l. Può procedersi ad una cessione parziale. Peraltro, procedere ad una cessione immediata delle partecipazioni azionarie dell'AMT S.p.A., in assenza di un quadro normativo regionale (la Regione Siciliana sta elaborando le nuove linee guida in materia di trasporto pubblico locale) e con un contratto di servizio necessariamente provvisorio (massimo prorogabile al 2019 ai sensi del Regolamento CE 1270/2007), potrebbe comportare, come peraltro sostenuto dalla stessa Corte dei Conti (deliberazione n. 48/2008 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia) eventuali speculazioni private tese al ribasso del prezzo di acquisto con la conseguenza di una non corretta gestione del patrimonio pubblico. Sul mantenimento o meno della titolarità al 100% delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo l'emanazione della nuova disciplina sul Trasporto pubblico locale. Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per la città di Catania ne comporta la scelta di mantenimento.

Si conferma, pertanto, la scelta di mantenimento di cui alla deliberazione di G.M. n.33/2015. Relativamente al processo di aggregazione, da realizzarsi mediante fusione societaria, tra Sostare s.r.l. e A.M.T.-Azienda Metropolitana Trasporti Catania s.p.a., previsto dalla deliberazione di G.M. n. 33/2015, si ritiene opportuno sospendere l'attuazione e rinviarne la valutazione strategica stante che: - non risulta ancora emanata dalla Regione Siciliana la nuova disciplina regionale in materia di trasporto pubblico locale.

#### **4 ASEC S.p.A.;**

Società costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 27/06/2003, gestisce il servizio di distribuzione del gas nella città di Catania ai sensi del Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n.164. La rete di metanizzazione realizzata a cura del Comune, consta di quattro stralci funzionali, per alcuni dei quali, il primo, il terzo ed il quarto, i lavori sono stati già completati, mentre quelli relativi al secondo sono in fase di ultimazione. Il servizio di distribuzione del gas è un servizio di interesse generale strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Per quanto attiene la verifica dei criteri di cui all'art. 1, comma 611, può attestarsi che la Società svolge servizi di interesse generale.

La L.R. 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata sulla GURS 15 maggio 2015, n. 20, ha previsto, all'art. 94, modifiche all'attività di gestione ed affidamento delle reti di gas naturale nella Regione Siciliana e stabilito che, qualora non sia stata avviata alcuna procedura di gara nei termini di cui al citato D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. le Amministrazioni competenti debbano provvedere entro un anno dalla pubblicazione della legge (15 maggio 2016) decorso il quale la Regione potrà procedere in sede sostitutiva alla nomina di un commissario

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

ad acta incaricato di bandire la procedura di gara. Con deliberazione n. 37 del 17 marzo 2016 recante “Servizio pubblico distribuzione del Gas Metano. Avvio procedimento per il nuovo affidamento del servizio nell’ambito Catania 2 Sud” , la G.M., ha disposto: Prendere atto che, ai sensi della normativa vigente, il Comune di Catania, nella qualità di Comune Capoluogo appartenente all’ATEM Catania 2 Sud, assume il ruolo e le funzioni di Stazione Appaltante per la procedura di gara di distribuzione del gas per l’ambito di appartenenza ed è chiamato a svolgere tutti gli atti consequenziali derivanti da tale funzione, come previsti e disciplinati dalla normativa. Per effetto, avviare il procedimento per la definizione del rapporto in atto e per il nuovo affidamento del servizio mediante gara d’ambito come previsto dall’art. 2 del D.M. n. 226/2011. Pertanto, è in atto sospesa la vendita della quota di minoranza dell’Asec in quanto occorre aprire una doverosa riflessione, anche alla luce della prossimità della scadenza della concessione e dell’avvio del procedimento della gara d’ambito, sulla scelta più idonea ad attuare l’interesse pubblico. Ciò anche alla luce del parere n. 247/2015 della Corte dei Conti della Regione Veneto.

Per quanto sopradetto, l’A.C. valuterà l’eventuale vendita della società, dopo aver valutato l’impatto che la gara d’ambito avrà sulla società stessa.

#### **5 ASEC Trade s.r.l.;**

Si tratta di partecipazione azionaria indiretta tramite ASEC S.p.A. che detiene ASEC Trade al 100%, costituita il 27/06/2002, con atto autorizzato con delibera del C.d.A. ASEC S.p.A. del 18/06/2002. La Società sviluppa l’attività di vendita ai clienti finali nel settore dell’energia; in particolare, la società sviluppa le proprie attività commerciali nei settori del gas naturale, dell’energia elettrica, e di ogni altro prodotto energetico, ed ogni attività complementare, includendo la gestione degli impianti energetici e le attività di consulenza per il risparmio energetico, o, comunque, strumentale o sinergica, subordinando tale attività, per il settore del gas naturale, alla previa autorizzazione (anche con il ricorso del silenzio assenso informato) da parte del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato, giusto il contenuto del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i. Il Comune di Catania con nota prot. n. 38061 del 6 febbraio 2012, ha invitato Asec S.p.A. a “procedere alla definizione di un processo operativo da sottoporre all’esame dell’Assemblea relativamente alla privatizzazione della società di vendita”. Asec S.p.A. con verbale n. 2 del 20 marzo 2012 ha deliberato l’approvazione di una proposta operativa da sottoporre alla proprietà che prevede: la cessione del 100% del capitale sociale dell’Asec Trade; l’utilizzo di una procedura ad evidenza pubblica – con una fase di preselezione attraverso manifestazione di interesse – secondo il criterio del prezzo più vantaggioso e che preveda la presentazione, da parte dei soggetti interessati, di garanzia a prima richiesta rilasciata da primario istituto bancario a favore dell’Asec S.p.A, vincolata alla presentazione dell’offerta definitiva e per l’adempimento degli obblighi che l’offerente assumerà con il contratto definitivo. L’attività di vendita del gas è stata liberalizzata con il Decreto Letta n. 164 del 2000 e che oggi nella Città di Catania oltre Asec Trade vi sono altri operatori che svolgono la medesima attività. Pertanto l’attività dell’Asec Trade non può essere considerata un’attività di produzione di beni e di servizi strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Catania e quindi, il Comune di Catania intende cedere le proprie quote di partecipazione di Asec Trade S.r.l. indirettamente possedute tramite Asec S.p.A. Si conferma, pertanto, la dismissione della società come da delibera n.49 del 19/11/2012. Si evidenzia, tuttavia, che la vendita della società (al 100% della quota detenuta da Asec S.p.A.), per via dell’attuale significativo importo dei debiti e crediti, potrebbe non avere un esito nè immediato nè vantaggioso per l’Ente. La determinazione del prezzo di cessione in casi del genere avviene, infatti, sulla scorta del valore dei contratti in essere, detratto l’ammontare dei debiti e maggiorato dall’importo dei crediti. In presenza di una importante quota di crediti commerciali da esigere gli acquirenti potrebbero richiedere non solo una lunga e defatigante “due diligence” ma sicuramente una forte riduzione dell’importo offerto, oltre a non garantire l’immediato integrale pagamento nei confronti dei fornitori, di cui massimo rilievo riveste ASEC S.p.A.

Si conferma la scelta di dismissione di cui alla deliberazione di G.M. n.33/2015.

Nell’Aprile 2016 è stato selezionato un advisor (KLMG) per la individuazione della migliore modalità di vendita o di valorizzazione della partecipazione.

#### **6 Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione;**

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

Con L.R. n.8 del 12 gennaio 2012 è stato costituito l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della citata Legge pubblicata sulla G.U. n.3 del 20/01/2012, Supplemento Ordinario n.1, a decorrere dalla data di entrata in vigore sono soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI che assumono la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in Liquidazione".

Il Consorzio è in liquidazione dal 26/03/12

**7 Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania in liquidazione;**

In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e D.P.Reg del 7 Agosto 2001, tra i 58 comuni e la Provincia Regionale di Catania, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato in seguito "consorzio di ambito" tra gli enti Provincia Regionale di Catania ed i Comuni:

Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania", e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.(Art.3 Statuto)

L'Autorità di ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma1. (Art.148 D.l.vo 152/06)

Il Consorzio è in liquidazione.

**8 Catania Ambiente S.p.A. in liquidazione;**

La società ha per oggetto assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell'ambito territoriale ottimale CT 4.

La società non è mai stata operativa per quanto attiene il servizio.

La società è in liquidazione dal 28/12/2011

**9 Biblioteche Riunite Civica e A. Ursino – Catania;**

La Biblioteca è stata istituita in Ente Morale con R.D. 765/1931. Lo statuto approvato con il R.D. Del 1931 è stato abrogato e sostituito da quello pubblicato in G.U. del 1969.

**10 Catania Multiservizi S.p.A.;**

La Società Multiservizi S.p.A. è stata costituita dal Comune di Catania con atto notarile del 7 agosto 1997, gestisce esclusivamente servizi esternalizzati ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani) convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248.

Con deliberazione n. 49 del 19/11/2012, in ottemperanza all'art. 4 del D.L. n. 95/2012, come convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, il Consiglio Comunale determina di procedere all'alienazione, con procedura di evidenza pubblica, del 100% della partecipazione detenuta dal Comune di Catania e la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni non rinnovabili, tuttavia, per effetto di una sentenza di incostituzionalità dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8 dell'art. 4 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012 (i commi 1 e 2 sono stati, poi, espressamente abrogati dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147) è venuto meno meno l'obbligo di liquidare o alienare il 100% delle azioni della Società "Catania Multiservizi S.p.A.". Peraltro la Corte Costituzionale, in punto di diritto, ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 117, 4° co., della Cost., la materia appartenesse alla competenza primaria delle Regioni ad autonomia speciale e come tale risultasse ad esse inapplicabile.

La Società svolge servizi strumentali indispensabili per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente e

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

consente maggiore flessibilità nell'impiego delle risorse umane rispetto ad un appalto di servizio con il ricorso al mercato. Peraltro la materia delle società strumentali, e cioè dei moduli gestionali dei servizi intermedi da parte degli enti locali, risulta tutta in definizione. La Società risponde ai principi comunitari di esclusività di rapporto contrattuale con il socio proprietario e su di essa l'ente esercita il controllo analogo e i controlli di cui all'art. 147-quater del D.Lgs. 267/00, come introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213. Attraverso la Società, l'ente assicura servizi anche di pronto intervento oltre che di manutenzione delle scuole, degli immobili (ivi compresi quelli giudiziari), delle strade, del verde, etc., con criteri di flessibilità che garantiscono più efficienza rispetto all'appalto.

Il Comune non ha partecipazione societaria in altre società che svolgono servizi analoghi o similari.

Con deliberazione del C.C. n. 29 del 15/09/2015 è stato approvato il nuovo contratto per l'affidamento di servizi Comunali alla società Catania Multiservizi Spa. Il nuovo contratto stipulato con la società, in vigore dall'anno 2016, è stato parametrato ai valori CONSIP, e presenta una riduzione del costo annuale a carico del Comune di ulteriori €. 400.000,00 rispetto alla riduzione prevista e raggiunta con il Piano di riequilibrio pluriennale.

### **11 Consorzio Unificato per le Autostrade Siciliane;**

C.A.S. – Consorzio Autostrade Siciliane Il Consorzio ha per oggetto il completamento dei lavori delle autostrade ME-PA, ME-CT-SR e SR-Gela e la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore industriale e stradale di cui il Consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete in concessione o affidata e per il raggiungimento dello scopo il Consorzio si avvale dei contributi dello Stato, della Regione, della CE, di altri enti pubblici.

Il Comune di Catania ha una quota societaria irrilevante e ad oggi il Consorzio non ha svolto alcun servizio per il Comune di Catania.

Si conferma la scelta di dismettere l'intera partecipazione, di cui alle deliberazioni di G.M. n.33/2015 e 54/2016.

### **12 Fondazione Verga;**

Lo Statuto della Fondazione è stato approvato con DPR del 1° luglio 1980 n. 523, modificato con DPR del 27 maggio 1985, n. 414 e, in ultimo, modificato con D.M. del 17 ottobre 1997.

Gli scopi della Fondazione, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, sono: 1) Preparare e realizzare l'edizione critica di tutte le opere di Giovanni Verga; 2) Raccogliere, ordinare e pubblicare in edizione critica l'epistolario verghiano; 3) Promuovere ed aiutare gli studi sull'opera di Giovanni Verga; 4) Costituire una biblioteca specializzata, acquisendo, inventariando, ordinando e custodendo, per porli a disposizione degli studiosi, tutti i manoscritti e i carteggi del Verga e degli scrittori veristi siciliani, tutte le edizioni a stampa delle loro opere e relative traduzioni e tutta la produzione critica sulla loro opera e sul movimento del verismo, sopperendo con l'impiego di microfilms alla mancanza delle opere che non fossero reperibili in originale; 5) Costituire un centro d'informazioni e ricerche bibliografiche sul Verga e sul verismo; 6) Pubblicare annali, miscellanee e studi pertinenti ai fini della Fondazione; 7) Promuovere e organizzare corsi di aggiornamento per docenti di istituti di istruzione media ed assumere ogni iniziativa utile (rappresentazioni teatrali, visite ai luoghi verghiani, mostre di scenografie e d'arte fotografica, illustrazione dei cimeli), per la divulgazione dell'opera verghiana e degli scrittori veristi siciliani, al fine di assicurarne la costante presenza nella cultura contemporanea a tutti i livelli; 8) Bandire concorsi e premi letterari per studi sul Verga e sul verismo; 9) Organizzare congressi e riunioni culturali sugli stessi temi; 10) Conservare, inventariare, restaurare e custodire la casa che fu di Giovanni Verga (con la relativa suppellettile ed i cimeli della sua vita), per renderla accessibile al pubblico degli studiosi e dei visitatori; 11) Dare più degna e solenne sistemazione ed ubicazione alla tomba del Verga; 12) Promuovere ogni altra iniziativa che possa giovare alla realizzazione dei fini anzidetti.

Il Comune è ente fondatore e il Sindaco del Comune di Catania è componente del C.d.A. il cui Presidente è il Rettore dell'Università di Catania.

La Fondazione svolge attività di alto valore scientifico, in particolar modo per l'identità culturale della città

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

di Catania, ed è collegata ai luoghi verghiani, al dipartimento di Scienze Umanistiche, alla Biblioteca Regionale Universitaria, all'Archivio Storico della Città di Catania.

Per le sue finalità fa un grande servizio mantenendo viva la memoria di uno dei letterati più grandi d'Italia e promuovendo l'identità culturale della Città. Per tale motivazione, si ritiene che sia funzionale alla finalità istituzionale dell'ente quale rappresentante esponenziale dei valori della comunità e se ne propone, pertanto, il mantenimento.

Il Comune di Catania, per la partecipazione alla Fondazione, sostiene una spesa annua di € 6.750,64 a regime.

Si conferma la scelta di mantenimento di cui alle deliberazioni di G.M. n. 33/2015 e 54/2016.

### **13 Società per gli Interporti Siciliani S.p.A.;**

La Società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un interporto ai sensi della Legge n. 240/1990. Non svolge alcun servizio per il Comune di Catania.

Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della partecipazione detenuta dal Comune di Catania.

Decisione successivamente riconfermata dalle Deliberazioni di G.M. 33/2015 e 54/2016.

Ove il Comune non dismettesse la partecipazione potrebbe essere tenuto a sostenere gli oneri della ricapitalizzazione.

### **14 Investiacatania S.C.p.A.;**

La società ha per oggetto la promozione, progettazione e gestione di iniziative finalizzate allo sviluppo economico dell'area di Catania, nel quadro del coordinamento e dell'integrazione delle attività degli enti consorziati. La società potrà promuovere tutte le iniziative utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, compresa la possibilità di assumere il ruolo di agenzia di sviluppo a supporto della Regione e degli Enti locali per la pianificazione, sviluppo e gestione di risorse finanziarie pubbliche e la facoltà di sottoscrivere convenzioni e accordi di programmi di promozione di sviluppo territoriale anche in ambito nazionale ed internazionale, prestando altresì assistenza ad investitori ed enti interessati a realizzare iniziative nell'area sopra individuata.

Investiacatania S.C.p.A. è in liquidazione dal 01/01/2012

### **15 Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania;**

È un'Istituzione partecipata dall'ex Provincia Regionale di Catania e dal Comune il cui Statuto è approvato con Decreto Dirigenziale M.I.U.R.-A.FAM n. 114/2004, costituito ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, DPR 28 febbraio 2003, n. 132 e DPR 31 ottobre 2006, n. 295.

Fa parte del sistema italiano, dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Nel rispetto dei principi di autonomia, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca esercita nei confronti dell'Istituzione poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento. Per la gestione dell'Istituzione viene stipulata apposita convenzione fra l'ex Provincia e il Comune di Catania, giusta deliberazione del C.C. del Comune di Catania n. 27 del 10 aprile 1996.

L'Istituto svolge, in conformità all'oggetto e alle finalità statutarie, servizi di istruzione e alta formazione musicale per il Comune di Catania ed ha avviato il processo di statizzazione previsto dalla legge n. 508/99.

Se ne propone il mantenimento nelle more della definizione del processo di cui sopra, confermando la scelta di cui alle deliberazioni di G.M. n.33/2015 e 54/2016.

### **16 Mercati Agro Alimentari Siciliani S.C.p.A.;**

Il MAAS è una società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile e dell'art. 11 della Legge Regionale 28 febbraio 1986, n. 41.

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione in Sicilia, di mercati agro-alimentari all'ingrosso, di interesse nazionale, regionale e provinciale, ivi compreso il miglioramento e la razionalizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso già esistenti, ai fini della costituzione di un sistema integrato e funzionale che realizzi una distribuzione territoriale dei mercati e privo di sovrapposizioni nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale di settore.

MAAS non svolge alcun servizio per il Comune di Catania e la quota di partecipazione risulta irrilevante ai fini di una qualunque determinazione o influenza sulle scelte.

Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale ha optato per la dismissione della totalità della partecipazione societaria. Le successive Deliberazioni hanno confermato tale scelta.

**17 S.R.R. Catania Area Metropolitana S.C.p.A.;**

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/2010 *“la S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15.*

*La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.*

*La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.*

*La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.*

*Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. Possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi”.*

La scelta è indirizzata al mantenimento.

**18 Servizi Idrici Etnei S.p.A.;**

Si tratta di società costituita in seguito alla scelta da parte dell'ATO Catania Acque del modello gestionale a prevalente capitale pubblico con partner privato scelto in esito a procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 267/00.

S.I.E. non ha mai svolto alcun servizio per il Comune di Catania

Oggi la L.R. n. 2/2013 ha messo gli ATO in liquidazione e il nuovo modello gestionale deve essere ancora individuato. Del resto, in atto, il servizio di interesse generale è coperto dalla Sidra e dall'Acoset. Il mantenimento della partecipazione del Comune di Catania potrebbe, in futuro, recare pregiudizio alle scelte strategiche del servizio idrico integrato che il Comune si troverà a fare per effetto dell'attesa emanazione della normativa regionale.

Si conferma la scelta di dismettere l'intera partecipazione societaria, di cui alle deliberazioni di G.M. n.33/2015 e 54/2016.

**19 SIDRA S.p.A.;**

La Società è stata costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 07/04/2000 per effetto della trasformazione dell'azienda speciale servizi idrici ambientali in Società per azioni, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 267/00.

Gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Catania (fatta eccezione per la porzione servita da

**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

Acoset) ai sensi dell'art. 32 lett. f) della L. 142/90 come introdotta in Sicilia con Legge regionale n. 48/91 e degli artt. 4 e 9 della Legge n. 36/94.

Sul mantenimento o meno della totalità delle quote azionarie, il Comune potrà determinarsi soltanto dopo l'emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico.

Ad oggi il rilievo di servizio essenziale per una parte del territorio catanese ne comporta la scelta di mantenimento, confermando quanto già determinato dal Consiglio Comunale con deliberazione di n. 49/2012.

Si conferma quanto determinato con deliberazioni di G.M. n.33/2015 e 54/2016, ovvero di determinarsi in ordine al mantenimento soltanto dopo l'emanazione della nuova disciplina sul servizio idrico.

### **20 Sostare s.r.l.;**

La Società Sostare s.r.l. è stata costituita con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 27 dicembre 2010 per effetto dell'art. 23-bis della Legge n. 133/08 e s.m.i..

La deliberazione determinava la trasformazione della società in società mista con partecipazione pubblica maggioritaria al 60% e quota privata minoritaria al 40%.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 19/11/2012, si è determinato di procedere ad individuare il socio privato cui cedere il 40% del capitale.

La società svolge servizi di interesse generale e l'ente vi esercita il controllo analogo.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21/02/2014, si è deciso di revocare in parte la delibera n. 49 del 2012 disponendo il mantenimento della partecipazione.

Nell'ottica di una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ente, anche attraverso aggregazioni di società che svolgono servizi simili, se ne propone l'aggregazione con la società AMT S.p.A.

Successivamente, si ritenne opportuno sospendere l'attuazione e rinviarne la valutazione strategica stante che non risultava ancora emanata dalla Regione Siciliana la nuova disciplina regionale in materia di trasporto pubblico locale.

Con deliberazione del C.C. n. 15 del 16/03/2016 è stato approvato il nuovo contratto per l'affidamento degli stalli di sosta a tempo e a pagamento, della manutenzione della segnaletica stradale verticale, degli impianti semaforici, del controllo della mobilità in aree pubbliche e servizi diversi.

Il nuovo contratto, prevede, per la società, un' incremento delle tariffe orarie di sosta che comporteranno un aumento dei ricavi e, per il Comune, una riduzione del costo annuale a carico dell'Ente stante che non è più previsto il pagamento di un corrispettivo, da parte dell'Amministrazione, per i servizi di controllo della ZTL e per il servizio di manutenzione della segnaletica stradale verticale e degli impianti semaforici, nonché un aumento delle entrate derivante dall'introduzione di un canone concessorio annuale che dovrà essere pagato dalla società.

### **21 Ente Teatro di Rilevante Interesse Culturale Stabile della Città di Catania;**

Il Teatro Stabile di Catania è uno dei maggiori centri culturali della città.

Il teatro non persegue finalità di lucro.

L'Ente ha lo scopo di produrre e realizzare spettacoli teatrali, nell'intento di mantenere ed arricchire le nobili tradizioni del Teatro di pose e Siciliano contribuendo, al contempo, all'educazione artistica e spirituale del popolo.

### **22 Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo;**

Il Consorzio Etneo per la legalità e lo sviluppo è stato costituito il 01/12/2008.

Il Consorzio, dotato di autonomia gestionale e di personalità giuridica di diritto pubblico, è costituito, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, da numerosi Comuni della provincia di Catania. Il Consorzio ha per oggetto l'amministrazione comune, per finalità sociali, del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata di stampo mafioso con provvedimento dell'autorità giudiziaria, che è stato assegnato dallo Stato ai sensi



**Allegato "B" alla deliberazione di C.C. n. 22 del 29/09/2017**  
**RELAZIONE SULLO STATO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE al 23/09/2016**

della legge 109/96 agli Enti aderenti al Consorzio

Obiettivi specifici dell'attività dell'Ente sono quelli di recuperare il patrimonio confiscato a cosa nostra assegnato dai comuni al consorzio, patrimonio costituito da terreni agricoli e fabbricati nei centri abitati inutilizzati e in stato di totale abbandono per la mancanza di una gestione efficace ed economica durante la fase del sequestro e della confisca, volte a diffondere la cultura della legalità in un contesto territoriale difficile.

Al Consorzio sono stati assegnati i beni immobili confiscati alla mafia che i Comuni aderenti hanno conferito in godimento allo stesso.

Per il recupero di tali beni è stato redatto un programma di interventi integrati e coordinati tra loro, nonché coerenti con le linee ed i principi generali che governano il Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia".

### **23 CO.C.E.TER., Consorzio Comunale Espropri Territoriali;**

Il Consorzio ha come scopo quello di gestire in forma associata l'ufficio unico per le espropriazioni.

Il Consorzio non ha mai prestato servizi per il Comune di Catania.

Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale opta per la dismissione della totalità della partecipazione.

Si conferma la scelta di cui alle deliberazioni di G.M. n.33/2015 e 54/2016, di dismettere l'intera partecipazione valutando, se del caso, la messa in liquidazione.

### **24 Consorzio Sicilia al passo;**

Il Consorzio ha come scopo ed oggetto la promozione, attraverso le vigenti procedure normative e regolamentari, della Lotteria Nazionale del Podismo in Sicilia denominata "Sicilia al passo".

Non svolge, per il Comune di Catania, servizi di interesse generale o strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Con deliberazione n. 49/2012 il Consiglio Comunale opta per la dismissione della totalità della partecipazione detenuta dall'ente nel Consorzio.

Si conferma la scelta di dismettere l'intera partecipazione.

### **25 Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera ionica, già "Consorzio Ripopolamento Ittico Golfo di Catania"**

Istituito con D.A. 762 del 12/04/1997, con D.A. Del 19/09/2012 nr. 544 assume la denominazione di "Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera ionica".

Con D.A. 28/GAB del 26/05/2016 è stato nominato un commissario liquidatore dei consorzi di ripopolamento.

**Il Responsabile A.P.**  
**f.to Dott. Salvatore Di Giovanni**

**Il Direttore**  
**f.to Avv. Giuseppe Spampinato**